

03 NOV 2008 / 1844 LAR



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/Circ./

Roma, 3 novembre 2008

OGGETTO: disposizioni concernenti l'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA FEDERAZIONE SINDACALE DI POLIZIA-UGL	=ROMA=
ALLA CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA-(CONSAP)-ITALIA SICURA (ANIP)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS-ADP-PNFI-MPS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	=ROMA=

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unita circolare, concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(A. Pazzanese)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

333-C/I/9009-B1/2008

Roma, 03 NOV. 2008

OGGETTO: disposizioni concernenti l'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato.

(PROVVEDUTO PER SEDE)

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" = SEDE =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA = PALERMO =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE POLIZIA FRONTIERA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO = ROMA =



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

333-C/1/9009-B1/2008

Roma, 03 NOV. 2008

OGGETTO: disposizioni concernenti l'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato.

- | | |
|--|-------------|
| - ALL'UFFICIO I -- AFFARI GENERALI E GIURIDICI | <u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO II -- CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI | <u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO III -- ATTIVITÀ CONCORSUALI | <u>SEDE</u> |
| - AL SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI E AGENTI | <u>SEDE</u> |
| - AL SERVIZIO PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO
E PROFESSIONALE | <u>SEDE</u> |
| - AL SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
E SPESE VARIE | <u>SEDE</u> |
| - AL SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E PREVIDENZA | <u>SEDE</u> |
| - ALL'UFFICIO CENTRALE PER LE RICOMPENSE | <u>SEDE</u> |
| - ALLA DIVISIONE I | <u>SEDE</u> |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

333-C/I/9009-B1/2008

Roma, 03 NOV. 2008

OGGETTO: disposizioni concernenti l'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato.

Con la stipula di diverse convenzioni con università italiane, molti appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli non dirigenti e non direttivi hanno conseguito un titolo di studio accademico.

Conseguentemente la Direzione Centrale per le Risorse Umane è stata destinataria di numerose richieste di parere, provenienti da vari uffici, in merito alla possibilità, per il personale di quei ruoli, di utilizzare il titolo accademico conseguito nel gruppo firma e, comunque, nella corrispondenza d'ufficio.

L'uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato non è regolamentato da specifiche norme. Solo l'art. 11 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (regolamento di servizio dell'Amministrazione della P.S.) lo richiama al comma 3°, ove stabilisce che: *"Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico"*.

La norma impone l'utilizzazione della qualifica nei rapporti interpersonali tra i dipendenti dei vari ruoli della Polizia di Stato.

Alternativamente all'uso della qualifica, l'articolo prevede anche l'uso del titolo accademico.

E' evidente che la norma, statuendo l'obbligo dell'indicazione della qualifica e prevedendo come alternativa a tale obbligo l'uso del titolo accademico, considera l'utilizzo del titolo stesso idoneo a sostituire l'indicazione della qualifica, lasciando intendere una sorta di coincidenza tra la qualifica rivestita e il titolo accademico.

Poiché quest'ultimo è richiesto solo ed esclusivamente per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali (art. 3 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334), deve dedursi che l'alternativa che la norma prevede vada riferita solo al personale appartenente a questi ultimi ruoli, non potendo trovare ragion d'essere in nessun altro criterio logico. Diversamente, si creerebbero, oltretutto, dubbi o incomprensioni sul ruolo e sulle funzioni svolte da tutto il personale della Polizia di Stato.

Pertanto, l'uso del titolo accademico nei rapporti interpersonali continua ad essere consentito solo ed esclusivamente al personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato che ne sia in possesso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si ritiene opportuno precisare, al riguardo, che la norma di cui all'art. 11 del d.P.R. 782/85 trova applicazione, ricorrendone l'*eadem ratio*, anche nei rapporti interpersonali esterni all'Amministrazione, instaurati per motivi di servizio.

Quanto sopra esposto, non esime, comunque, questa Amministrazione dall'attribuire la giusta rilevanza al riconoscimento del titolo di studio universitario posseduto dal personale, atteso che l'ordinamento giuridico sancisce il diritto di fregiarsene a chiunque lo abbia legittimamente conseguito.

Pertanto, anche il personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato può fregiarsi del titolo accademico conseguito, in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato (es. relazione di servizio, domande di congedo, redazione di verbali, etc...), con l'obbligo, in tal caso, di far precedere l'indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.

Resta inteso che negli atti e provvedimenti provenienti dall'Amministrazione (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d'ufficio, documenti, etc...) che riguardano il personale dei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti ruoli tecnici, non dovrà essere indicato l'eventuale titolo accademico posseduto, ma solo la qualifica rivestita.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli